

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE DISCIPLINARE

**Decisione n. 21/TFN-SD 2020/2021**  
**Deferimento n. 3238/1069 pf 19-20 GC/GT/ag del 15.09.2020**  
**Reg. Prot. 13/TFN-SD**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

cons. Nicola Durante – Presidente;  
cons. Fabrizio D'Alessandri – Componente;  
cons. Angelo Fanizza – Componente;  
avv. Valentino Fedeli – Componente;  
avv. Angelo Venturini – Componente (Relatore);  
dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 06 ottobre 2020,  
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 3238/1069 pf 19-20 GC/GT/ag del 15.09.2020 nei confronti del  
sig. Sergio Sgubin e della società SSDARL Savona FBC,  
la seguente

## DECISIONE

### Il Deferimento

Con atto del 15 settembre 2020 la Procura Federale ha deferito allo Scrivente Tribunale:

1) il sig. Sergio Sgubin, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSDARL Savona FBC, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all'art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, sig.ri Pablo Andres Garbini, Marco Tognoni e Francesco Viridis, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni prot. n. 75/CAE/2019-20, 76/CAE/2019-20 e 77/CAE/2019-20, pubblicate con C.U. n. 251 del 24.02.2020, comunicate alla società mediante pec in data 24.02.2020, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

2) la Società SSDARL Savona FBC, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto;

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare dopo aver ricevuto il 4.6.2020 la segnalazione da parte della LND del predetto mancato adempimento.

All'udienza del 6 ottobre 2020, svoltasi con modalità telematiche, è comparso l'avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsì il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Sergio Sgubin, inibizione di mesi 8 (otto);

- per la società SSDARL Savona FBC, 3 (tre) punti di penalizzazione ed ammenda di € 1.700,00 (millesettecento/00).

Nessuno è comparso per le parti deferite.

### I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti risulta che effettivamente il sig. Sgubin, all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della società, non ha provveduto ad effettuare tempestivamente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione avvenuta il 24.2.20, il pagamento in favore dei calciatori, sig.ri Pablo Andres Garbini, Marco Tognoni e Francesco Viridis, delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni prot. n. 75/CAE/2019-20, 76/CAE/2019-20 e 77/CAE/2019-20, pubblicate con C.U. n. 251 del 24.02.2020, rispettivamente di € 3.900,00, 6.700,00 e 3.600,00.

Emerge, altresì, l'ascrivibilità del fatto al deferito, tenuto conto che egli, da considerarsi tesserato di fatto dalla società in ragione della sua qualità sociale e conseguentemente assoggettato alla giurisdizione sportiva, deve ritenersi abbia

continuato a rivestire la carica di amministratore unico della società, pur dopo le dimissioni, non essendo stato sostituito nell'incarico, stante quanto previsto dall'art. 2385 c.c..

Dalla responsabilità del sig. Sgubin emerge quella diretta della Società per il rapporto di immedesimazione organica tra il predetto e la società.

### **Il dispositivo**

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l'effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Sergio Sgubin, inibizione di mesi 8 (otto);
- per la società SSDARL Savona FBC, penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nel caso in cui si iscriva ad un campionato organizzato dalla F.I.G.C., oltre all'ammenda di € 1.700,00 (millesettecento/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 06 ottobre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE

F.to avv. Angelo Venturini

IL PRESIDENTE

F.to cons. Nicola Durante

Depositato in data 14 ottobre 2020.

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia